



COMUNE DI DRO

PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Entrate Sovracomunale
Dro - Drena

*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E
ASSIMILATI*

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI	pag. 1
Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag. 1
Art. 2 Servizio di gestione dei rifiuti urbani	pag. 1
Art. 3 Classificazione dei rifiuti	pag. 1
Art. 4 Gestione e costo del servizio	pag. 1
Art. 5 Istituzione della tariffa	pag. 2
Art. 6 Determinazione della tariffa	pag. 2
Art. 7 Presupposti per l'applicazione della tariffa.....	pag. 3
Art. 8 Soggetti tenuti al pagamento della tariffa	pag. 3
TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE.....	pag. 4
Art. 9 Locali ed aree soggette.....	pag. 4
Art. 10 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.....	pag. 4
Art. 11 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.....	pag. 5
Art. 12 Esclusioni.....	pag. 7
Art. 13 Agevolazioni.....	pag. 10
Art. 14 Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento	pag. 10
TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE	pag. 12
Art. 15 Comunicazioni.....	pag. 12
Art. 16 Rimborsi e conguagli	pag. 13
Art. 17 Verifiche	pag. 13
Art. 18 Riscossione	pag. 14
Art. 19 Violazioni	pag. 15
Art. 20 Tariffa giornaliera di smaltimento	pag. 15
Art. 21 Responsabile	pag. 16
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	pag. 17
Art. 22 Norme transitorie e finali	pag. 17

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e dalla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2972 di data 30 dicembre 2005, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche a sensi e per gli effetti delle norme civilistiche. Stabilisce inoltre la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 158/1999.
2. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 446.

Art. 2

Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dal presente Regolamento comunale istituito ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo stesso.
2. L'Ente Gestore del servizio provvede anche all'applicazione ed alla riscossione della tariffa quale corrispettivo per l'esercizio del servizio di cui all'art. 1.
3. Il Comune trasmette, con modalità da concordare secondo le forme di legge, i dati di propria competenza necessari all'applicazione della tariffa.

Art. 3

Classificazione dei rifiuti

1. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 nonché alla deliberazione del Servizio Protezione Ambiente della P.A.T. n. 8/c del 10 marzo 1987 e n. 109 del 12 novembre 1990 per l'assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi e alla deliberazione della Giunta comprensoriale n. 1130 di data 25.06.1998 per l'assimilazione quantitativa degli stessi. Tali deliberazioni trovano legittimazione negli artt. 21, comma 2, lettera g) e 57, comma 1, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 74 del T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41 e successive modificazioni.

Art. 4

Gestione e costo del servizio

1. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei

rifiuti. A fronte del servizio viene applicata automaticamente la relativa tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.

2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
3. Il costo del servizio è stabilito ogni anno nel rispetto del relativo piano finanziario e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
4. Entro e non oltre il primo settembre di ciascun anno, l'Ente Gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il piano finanziario afferente all'anno successivo degli interventi relativi al servizio di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 5 Istituzione della tariffa

1. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata nell'art. 2, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita nel Comune di Dro la tariffa prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972 di data 30 dicembre 2005.
2. L'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate secondo le modalità previste al titolo III del presente regolamento.
3. Per la determinazione della tariffa da parte del Comune si fa riferimento all'insieme dei criteri e delle condizioni previsti dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972 di data 30 dicembre 2005.
4. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
5. Qualora il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata sul piano finanziario relativo al primo esercizio utile successivo.

Art. 6 Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione dell'organo competente per legge entro l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario cui il bilancio medesimo si riferisce, sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 5, comma 3, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti, non preventivabili ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non ha comunque effetto retroattivo.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Ai fini della ripartizione tra le categorie di utenza domestica e non domestica dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, si stabilisce in un 5 per cento l'agevolazione riconosciuta all'utenza domestica, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 7

Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali e aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, produttivi di rifiuti urbani o a essi assimilati, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, salvo i casi di anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che gli stessi non risultino locati.
2. Ai fini di cui al comma 1 la presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile relativamente alle abitazioni civili.
3. Per le zone non servite da pubblici servizi costituisce presunzione semplice dell'occupazione la presenza di arredo, anche se parziale. In tale ipotesi troverà applicazione la riduzione prevista all'art. 13, comma 4.

Art. 8

Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i quali usino in comune i locali e le aree stesse.
2. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime. L'Amministratore del condominio, su richiesta del Comune, fornisce l'elenco degli occupanti.
3. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
4. Per i locali ad uso abitativo ceduti a utilizzatori occasionali per periodo inferiore all'anno la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.
6. Per le Persone Giuridiche la soggezione passiva rimane in capo alle stesse e non al legale rappresentante *pro tempore*.

TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Art. 9

Locali ed aree soggette

1. Si considerano produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:
 - a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
 - c) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
 - d) le cantine;
 - e) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
 - f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionalmente calcolata sulla base di 20 (venti) metri quadrati per colonnina di erogazione;
 - g) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
2. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al precedente comma si fa riferimento alla superficie abitabile misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente l'altezza minima di m 1,50. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

Art. 10

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Vengono così definite
 - a) utenze domestiche di soggetti residenti: le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
 - b) utenze domestiche di soggetti non residenti: le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe Generale del Comune. Per il primo semestre si terrà conto delle risultanze anagrafiche al 1° gennaio mentre per il semestre successivo di quelle presenti al 1° luglio. Nel caso di apertura di una nuova utenza e della conseguente scissione del nucleo familiare, il numero degli occupanti corrisponderà a quello risultante all'anagrafe comunale qualora la regolarizzazione avvenga entro 30 (trenta) giorni dalla data di occupazione dell'immobile, fermo restando che l'aggiornamento dei componenti della precedente famiglia avverrà con cadenza semestrale.
3. Per la commisurazione della tariffa per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti nel Comune di Dro si tiene conto del numero dei componenti la famiglia anagrafica degli stessi, sommando le superfici dei diversi insediamenti al solo fine dell'applicazione della quota fissa

della tariffa. Sono escluse da tale applicazione le abitazioni di superficie inferiore o uguale a metri quadri 40 per le quali il numero degli occupanti viene fissato pari a quattro, qualora il nucleo familiare risultante all'anagrafe sia superiore.

4. Per le utenze domestiche situate in strutture extra-alberghiere, quali residence o centri appartamenti per vacanze (C.A.V.), il cui numero dei posti letto è stabilito da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni, si farà riferimento a tale dato per stabilire il numero di occupanti.
5. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, nonché per i soggetti che risultano iscritti all'anagrafe italiana residenti all'estero (A.I.R.E.), il numero di occupanti è determinato convenzionalmente in numero di 2 (due).
6. Il dispositivo di cui al precedente comma 5 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti.
7. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento K_a relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose (oltre i sei componenti), secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 1b (Nord) e le minori dimensioni dei locali. Nella realtà del Comune di Dro si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Numero componenti della famiglia anagrafica	K_a Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30

8. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo prodotta da ciascuna utenza. In assenza di sistemi che consentano la misurazione individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti (K_b) previsti al punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 2. Nella realtà del Comune di Dro si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Numero componenti della famiglia anagrafica	K_b Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti della famiglia anagrafica
1	1,00
2	1,60
3	2,00
4	2,20
5	2,90
6 o più	3,70

Art. 11

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente K_c relativo alla

potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3b. Nella realtà del Comune di Dro si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

ATTIVITÀ		COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE Kc
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51
2.	Campeggi, distributori carburanti	0,80
3.	Stabilimenti balneari	0,63
4.	Esposizioni, autosaloni	0,43
5.	Alberghi con ristorante	1,07
6.	Alberghi senza ristorante	0,91
7.	Case di cura e riposo	1,00
8.	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00
9.	Banche e istituti di credito	0,58
10.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11
11.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52
12.	Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,04
13.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16
14.	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91
15.	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
16.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84
17.	Bar, caffè, pasticceria	3,64
18.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38
19.	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
20.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06
21.	Discoteche, night club	6,64

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, in attesa di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficienti Kd) nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 4b. Nella realtà del Comune di Dro si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

ATTIVITÀ		COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti	6,55
3	Stabilimenti balneari	5,20
4	Esposizioni, autosaloni	3,55
5	Alberghi con ristorante	8,79

6	Alberghi senza ristorante	7,49
7	Case di cura e riposo	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21
9	Banche e istituti di credito	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72
21	Discoteche, night club	13,45

3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partiva I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa applicabile è unica salvo il caso in cui le attività vengano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano. Nel caso in cui per particolari situazioni risulti possibile una stima o una esatta determinazione del peso dei rifiuti prodotti e conferiti dall'utenza al servizio di raccolta, tale elemento verrà utilizzato per una più esatta applicazione della tariffa anche mediante la collocazione dell'utenza in un'attività diversa da quella individuata con i codici ISTAT di cui al presente comma.
5. L'applicazione della tariffa relativa alla categoria 20 deve intendersi limitata alle attività indicate qualora in esse vi si svolga prevalentemente la vendita al dettaglio.

Art. 12 Esclusioni

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti:
 - a) locali:
 1. le unità immobiliari vuote, chiuse e oggettivamente inutilizzabili, in carenza del presupposto di cui all'art. 7 c. 2;
 2. i locali inutilizzabili;

3. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere per la surgelazione dei prodotti e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 4. i balconi, le terrazze, i vani scala interni all'abitazione, i posti macchina scoperti, le legnaie, gli spazi adibiti a ricovero di animali da allevamento, le serre adibite alla coltivazione intensiva sia a terra sia su bancali e i depositi di attrezzi agricoli qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere autosmaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al Gestore pubblico in regime di convenzione.
 5. i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza, limitatamente alle sole superfici destinate all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
 6. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 7. le parti comuni degli edifici non utilizzate in via esclusiva;
- b) aree scoperte:
1. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 2. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 3. le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire;
 4. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
 5. le aree scoperte adibite a verde.
- c) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione da parte dell'Ente Gestore sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.
2. Le circostanze di cui al precedente comma, punto 1 e 2, della lettera a), comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.
Non sono, pertanto, soggette a tariffa:
 - a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

- d) le superfici delle unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia a norma dell'art. 77-bis comma 1 lettere c), d) ed e) della L.P. n. 22/1991 per il periodo di esecuzione dei lavori;
- e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui alle disposizioni di legge provinciali in vigore (D.P.G.P. 27 gennaio 1987 n. 1-41/Leg.).
- f) ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi, ovvero dei rifiuti assimilati agli urbani riutilizzati direttamente o ceduti a terzi ai sensi dell'art. 49, comma 14 del D.Lgs. 22/97, è possibile applicare, in alternativa ai punti a), b), c), d) previsti dal comma 3 del presente articolo, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione previamente concordate con le associazioni di categoria:

ATTIVITÀ	%
Artigianali: laboratori fotografici ed eliografici	20
Artigianali: lavanderie a secco	20
Artigianali: elettrauto gommisti	25
Artigianali: tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie e lavorazioni lapidei	30
attività artigianali manifatturiere con superfici adibite a verniciatura galvanotecnici e ceramiche	30
Artigianali: autocarrozzerie autofficine	30
Artigianali: lattonieri, carpenteria metallica, lavorazione della plastica e meccanica in genere	35
Artigianali: laboratorio odontotecnico	40
Segherie e falegnameria	60
Case di soggiorno per anziani	1,50
Ambulatori veterinari	30
Ambulatori dentistici	40

- g) le riduzioni in misura forfetaria della superficie previste dalla precedente lettera f) possono essere applicate anche alle attività industriali non rientranti tra quelle indicate nella tabella ma che dimostrino, nel rispetto della categoria Ronchi attribuita, di avere una produzione di rifiuti simile.
4. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare della riduzione forfetaria di metratura di cui al comma precedente, devono presentare agli uffici comunali dell'Ente Gestore una comunicazione dalla quale risulti che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, o comunque non assimilati agli urbani. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato. Tale documentazione deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno. Nel caso in cui l'utente benefici della riduzione forfetaria della superficie di cui al comma precedente non trova applicazione quanto previsto dall'art. 49, comma 14 del D.Lgs. 22/97.
5. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
6. L'onere della prova atta a dimostrare l'inidoneità dei locali a produrre rifiuti spetta all'utente.

Art. 13

Agevolazioni

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composte, cumulo o altro su superficie non pavimentata all'interno del territorio comunale è prevista una riduzione pari al 30% della quota variabile della tariffa. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente. Se dagli accertamenti svolti risulta che il compostaggio non è effettuato sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 19, comma 4, del presente regolamento.
2. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, nei seguenti casi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, pertanto non cedute in locazione o comodato, nella misura del 30%;
 - b) locali di attività produttive e aree scoperte destinate ad uso stagionale in base alla licenza commerciale per un periodo annuale inferiore a 180 (centottanta) giorni, nella misura del 50%.
3. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento del 100 per cento della quota variabile per le abitazioni tenute a disposizione (libere e non occupate stabilmente) dai residenti nel Comune di Dro.
4. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento del 30% della quota variabile, per gli immobili ubicati esternamente alle zone ove il servizio è attivato.
5. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima del 100% per l'utenza non domestica, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria indicati all'art.11. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti a condizione che il produttore che ha beneficiato della riduzione presenti il modello unico di denuncia (M.U.D.), o documentazione equipollente, per l'anno di riferimento.
6. Qualora venisse applicato un sistema di rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti da ogni utenza le riduzioni di cui ai commi precedenti non potranno essere applicate.
7. Le riduzioni della tariffa previste ai commi precedenti sono cumulabili, comunque non possono superare il 100% della quota variabile della tariffa.
8. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 14

Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti situazioni:
 - a) i locali ed aree utilizzate dalle scuole pubbliche di ogni ordine e grado (dall'asilo nido alle scuole medie);
 - b) i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali;
 - c) per la differenza di tariffa risultante dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 13, comma 1 e all'art. 20, comma 7.

2. Il Comune si sostituisce all'utenza, nella misura pari al 30%, nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, nei seguenti casi:
 - a) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche;
 - b) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. Alla Giunta Comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo;
 - c) ulteriori particolari e gravi situazioni che potranno essere di volta in volta prese in considerazione dalla Giunta Comunale su specifica richiesta degli interessati;
 - d) nuclei familiari con a carico soggetti diversamente abili con un'invalidità riconosciuta pari al 100%, come da attestazione risultante dai verbali delle commissioni sanitarie delle aziende Sanitarie Locali.
3. Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedenti commi.
4. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata dall'utenza interessata al Comune, ad esclusione dei casi previsti alle lett. a) - b) del primo comma.

TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

Art. 15

Comunicazioni

1. Presso gli uffici comunali dell'Ente Gestore deve essere presentata apposita comunicazione in caso di:
 - a) occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'art. 9;
 - b) richieste per ottenimento delle esclusioni, agevolazioni e sostituzioni di cui ai precedenti artt. 12, 13 e 14;
 - c) segnalazione della cessazione delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.
2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato;
 - c) se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
3. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 2, provvedono a consegnare all'Ente Gestore entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di inizio, di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di cessazione, comunicazione redatta su appositi moduli. Per gli eredi il termine si intende prorogato di 12 (dodici) mesi. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della tariffa secondo la frequenza di cui all'art. 10 c. 2.
4. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

 - a) dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
 - b) dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
 - c) ubicazione, superficie, identificativi catastali (particella edificiale e subalterno) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d) data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

Per le utenze non domestiche:

 - a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
 - b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - c) ubicazione, superficie identificativi catastali (particella edificiale e subalterno) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d) indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;

- e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
5. La comunicazione è presentata agli uffici comunali dell'Ente Gestore, direttamente o spedita per posta o, qualora attivata, effettuata per via telematica. Nell'ultimo caso è necessario munirsi preventivamente della *password* rivolgendosi agli uffici comunali. La comunicazione pervenuta utilizzando la suddetta *password* personale è considerata a tutti gli effetti come sottoscritta dall'utente intestatario della *password* stessa.
 6. Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Le comunicazioni relative ad agevolazioni hanno valore dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della stessa. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine dell'utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.).
 7. In caso di omessa presentazione della comunicazione, l'Ente Gestore, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
 8. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella denuncia debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi del precedente comma 5, d'inizio o di variazione, autorizzano l'Ente Gestore a determinare sulla base degli stessi la tariffa dovuta, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

Art. 16 **Rimborsi e conguagli**

1. Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della tariffa sono contegiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
2. In caso di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali ed aree l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal 1° giorno del mese successivo alla data della cessazione quello in cui si è verificato l'evento a condizione che la stessa sia dimostrata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili.
3. Sull'istanza di rimborso l'Ente Gestore procede entro 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta. Superato tale termine sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale dalla data dell'istanza o dalla data di fornitura di eventuali documenti richiesti se l'istanza risulta incompleta.

Art. 17 **Verifiche**

1. L'Ente Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.
2. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:

- a) richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio ovvero dichiarazioni autocertificative tenenti luogo dei documenti richiesti;
 - b) richiedendo copie di planimetrie catastali o di progetto atte ad accertare le superfici ovvero dichiarazioni autocertificative tenenti luogo dei documenti richiesti;
 - c) accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete;
 - d) verificando direttamente gli insediamenti, secondo le modalità di cui al successivo comma 4.
3. Per le abitazioni l'occupazione si realizza con i presupposti di cui all'art. 7 c. 2. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione di tipo produttivo l'occupazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata anche attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza qualora dovute. Per le rimanenti superfici l'occupazione si realizza al momento della disponibilità in capo al soggetto autorizzato per legge alla loro occupazione.
 4. Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all'interno dell'unità immobiliare alcuni elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, personale dell'Ente Gestore, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata previo assenso dell'interessato, purché sia stato inviato almeno 5 (cinque) giorni prima preavviso scritto.
 5. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
 6. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi all'Ente Gestore. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. L'Ente Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art. 18 **Riscossione**

1. La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dall'Ente Gestore secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio e dal presente regolamento.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate e fino ad un massimo di quattro, demandando all'organo competente la scelta del sistema di riscossione nonché le modalità operative definite in base ai costi sia diretti che indiretti.
3. Per economicità di gestione, qualora l'importo di ogni singola fattura risulti uguale o inferiore a euro 10,00 (dieci) il corrispettivo dovuto sarà richiesto unitamente a quello dell'anno successivo. Tale disposizione non si applica per la tariffa giornaliera disciplinata dal successivo art. 20 e in sede di conguaglio.
4. È consentito cumulare l'addebito del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati con quello di altri servizi.

5. Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
6. Per le somme dovute e non pagate alla scadenza l'Ente Gestore provvede al recupero dei crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge, con aggravio di interessi e ulteriori spese amministrative come specificato al successivo art. 19.

Art. 19 **Violazioni**

1. Nel caso di pagamento parziale o posticipato oltre la scadenza prevista, sono addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura del tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. Inoltre per ogni sollecito di pagamento l'importo viene maggiorato quale rimborso delle spese amministrative di euro 5,00 oltre alle spese di notifica. L'Ente si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
2. In caso di mancata presentazione della comunicazione originaria, di variazione o di perdita del diritto alle agevolazioni entro il termine previsto dall'articolo 15, comma 3, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) Euro 20,00 (venti), se la tardiva comunicazione perviene entro 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 15, comma 3, del presente regolamento;
 - b) Euro 30,00 (trenta) se la tardiva comunicazione perviene oltre 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 15, comma 3, e prima dell'inizio dell'attività di controllo da parte dell'Ente Gestore;
 - c) Euro 40,00 (quaranta) nel caso di accertata infedeltà dei dati comunicati;
 - d) Euro 50,00 (cinquanta) in caso di omessa comunicazione.
3. In caso di presentazione della comunicazione di cessazione stessa oltre i termini di cui all'art. 15, comma 3 le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili saranno calcolate considerando dovuta la tariffa fino alla fine del mese nel quale viene presentata la comunicazione. In ogni caso la sanzione non potrà superare l'anno tributario qualora la comunicazione sia successiva ad esso, ma entro il termine prescrittivo di cui all'art. 16, comma 2 (5 anni). Superato tale termine la sanzione applicata sarà pari ad un anno tributario del tributo cessato.
4. Per i soggetti che hanno chiesto la riduzione tariffaria per l'effettuazione della pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani, ma dai controlli posti in essere risultano non svolgere in via di fatto tale attività, si applica la sanzione amministrativa di Euro 100,00 (cento), oltre all'applicazione piena della tariffa per l'intero anno nel quale la violazione è stata accertata. La sanzione di cui al presente comma non si cumula con le altre sanzioni stabilite dal Regolamento.
5. L'Ente Gestore provvederà al recupero di quanto dovuto entro cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

Art. 20 **Tariffa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree pubbliche ad uso privato, è istituita la tariffa

giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 183 (centottantatre) giorni, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.
3. La tariffa giornaliera è definita con decorrenza annuale, con deliberazione di cui all'art. 6.
4. La tariffa giornaliera è applicata con le stesse modalità della tariffa annuale ed è riscossa dall'Ente Gestore.
5. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree comunali, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera il promotore della manifestazione, fatta salva la possibilità di dimostrare che il servizio è stato effettuato autonomamente tramite ditta autorizzata.
6. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc.) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature e/o giochi, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
7. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale della tariffa giornaliera di smaltimento per le occupazioni realizzate da enti o associazioni senza fine di lucro o nel caso di manifestazioni patrocinate, con apposito provvedimento, dal Comune.
8. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore ad Euro 10,00 (dieci).

Art. 21 **Responsabile**

1. Al Responsabile del Servizio, individuato dall'Ente Gestore, sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa compresa la firma dei provvedimenti necessari per la riscossione coattiva della stessa o per eventuali rimborsi. Nel caso di assenza temporanea a qualunque titolo lo stesso nominerà un sostituto all'interno del Servizio.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2007.
2. Dal 1 gennaio 2007 è soppressa, sull'intero territorio comunale, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del capo XVIII del titolo III del Testo Unico Finanza Locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Sono altresì sopresse tutte le norme regolamentari che sono in contrasto con il presente Regolamento.
3. L'accertamento e la riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.), i cui presupposti si sono verificati entro il 2006, continuano ad essere gestiti anche successivamente al 1 gennaio 2007 dal Comune entro i termini prescrizionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 507/1993.
4. Il Comune di Dro dà immediata applicazione al metodo normalizzato con l'introduzione della tariffa composta da una parte fissa e da una parte variabile.
5. Le situazioni contributive denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa. Saranno inoltre possibili eventuali modifiche dovute alle norme previste dal presente Regolamento. Nel primo anno di applicazione, la tariffa viene attribuita sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 2006, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile.
6. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate prima del 1° gennaio 2007 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti l'attribuzione del numero degli occupanti viene effettuata con riferimento a quanto stabilito nel comma 3 dell'art. 10.
7. Sempre in sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate prima del 1° gennaio 2007 relative a quanto previsto dall'art. 10, comma 4, non riportano il numero dei posti letto autorizzati, tale dato dovrà essere fornito dagli utenti entro il 30 giugno 2007. In mancanza dello stesso entro tale data esso sarà conteggiato con il metodo previsto per i non residenti con riferimento a quanto stabilito nel comma 5 dell'art. 10.